

care molto da vicino gli interessi di più di uno Stato, non sono, in principio, regolati dal diritto internazionale » nel senso che « per quanto riguarda tali materie, ciascuno Stato è unico arbitro delle sue decisioni » (pp. 23-24). La Corte ha poi precisato che « ai fini del presente parere, è sufficiente osservare che potrebbe benissimo accadere che, in una materia che, come quella della nazionalità, non è, in principio, regolata dal diritto internazionale, la libertà dello Stato di disporre a suo piacimento sia nondimeno limitata da impegni che esso abbia preso verso altri Stati », con la conseguenza che « in tal caso, la competenza dello Stato, esclusiva in principio, si trova limitata da regole di diritto internazionale » e che « l'articolo 15, paragrafo 8, cessa... d'essere applicabile rispetto agli Stati che sono in diritto di avvalersi di dette regole; e la controversia sulla questione di sapere se lo Stato abbia o meno il diritto di prendere certe misure, diviene in queste circostanze una controversia d'ordine internazionale che resta al di fuori della riserva formulata in tale paragrafo » (p. 24). La Corte ha altresì osservato che « non si deve dimenticare che la disposizione del paragrafo 8, secondo la quale il Consiglio si limiterà eventualmente a constatare la competenza esclusiva di una delle parti secondo il diritto internazionale, costituisce un'eccezione ai principi sanciti dai paragrafi precedenti e, quindi, non si presta ad interpretazione estensiva » proseguendo nel senso che « è certo — come è stato riconosciuto dal Consiglio nel caso delle *Kolte d'Aland*² — che il semplice fatto che uno Stato sottoponga una controversia alla Società delle Nazioni non basta per dare a siffatta controversia un carattere internazionale tale da sottrarla in tal modo all'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 15 » (p. 25), ed « è altresì vero che il solo fatto che una delle parti invochi degli impegni d'ordine internazionale per contestare la competenza esclusiva dell'altra parte non basta per escludere l'applicazione del paragrafo 8 ». Tuttavia, ha concluso la Corte, « se i titoli invocati sono di natura tale da permettere di concludere provvisoriamente che possono avere una rilevanza giuridica per la controversia sottoposta al Consiglio e che la questione se uno Stato sia competente a prendere questa o quella misura si trova subordinata alla valutazione della validità e all'interpretazione di questi titoli, la disposizione del paragrafo 8 dell'articolo 15 cessa di essere applicabile e si esce dal dominio esclusivo dello Stato per entrare nel campo regolato dal diritto internazionale » (p. 26).

- *ELIYAS DANI DANI* - *ASPERSIONE* -
nel caso *Lotus* (Francia c. Turchia).

In seguito ad una collisione in alto mare tra la nave *Lotus*, battente bandiera francese, e la nave *Boz-Kourt*, battente bandiera turca, avevano perso la vita otto cittadini turchi che si trovavano a bordo della *Boz-Kourt*. Le autorità turche avevano sottoposto a procedimento penale e condannato un cittadino francese, il luogotenente Demons, ufficiale di sentinella della *Lotus*, per omicidio colposo. La Francia aveva accusato la Turchia di aver violato, esercitando la sua giurisdizione penale, le norme internazionali relative all'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati. La controversia fu quindi sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale che si trovò ad applicare l'art.

² *Supra*, § 78

15 della Convenzione di Losanna del 24 luglio 1923 relativa alla competenza giudiziaria la quale rinviava le Parti contraenti ai « principi del diritto internazionale » per la delimitazione delle loro rispettive competenze giurisdizionali³.

Nella sentenza del 7 settembre 1927 la Corte ha anzitutto premesso che « il senso dei termini "principi del diritto internazionale" non può, secondo il loro uso generale, significare altro se non il diritto internazionale quale è in vigore fra tutte le nazioni che fanno parte della comunità internazionale » (p. 16) e ha definito il diritto internazionale come il diritto che « regola i rapporti tra Stati indipendenti » precisando che « le regole di diritto che vincolano gli Stati emanano dunque dalla volontà di questi ultimi, volontà manifestata in convenzioni o in usi accettati generalmente come consacranti principi di diritto e stabiliti al fine di regolare la coesistenza di tali comunità indipendenti o al fine di perseguire scopi comuni » (p. 18). La Corte ha poi proseguito nel senso che « la limitazione primordiale che il diritto internazionale impone allo Stato è quella di escludere — salva l'esistenza di una regola permissiva contraria — ogni esercizio del suo potere sul territorio di un altro Stato » osservando inoltre che « in questo senso, la giurisdizione è certamente territoriale; essa non potrebbe essere esercitata fuori del territorio, se non in virtù di una regola permissiva derivante dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione » (pp. 18-19).

La Corte ha tuttavia sottolineato che « lungi dal proibire in via generale agli Stati l'estensione delle loro leggi e della loro giurisdizione a persone, beni ed atti fuori del territorio, esso lascia loro, al riguardo, un'ampia libertà, che è limitata soltanto in qualche caso da regole proibitive » (p. 19). Chiedendosi poi se nel caso di specie esistesse una regola di diritto internazionale che proibisse alla Turchia di svolgere procedimenti penali contro il luogotenente Demons, la Corte ha affermato che non le risultasse che « gli Stati si riconoscano obbligati, l'uno nei confronti dell'altro, a tener conto soltanto del luogo in cui si trova il reo al momento del delitto » ma che « al contrario, è certo che i tribunali di molti paesi, persino di paesi che danno alla loro legislazione penale un carattere strettamente territoriale, interpretano la legge penale nel senso che i delitti i cui autori, al momento dell'atto delittuoso, si trovano sul territorio di un altro Stato, devono nondimeno essere considerati come commessi sul territorio nazionale se è qui che si è prodotto uno degli elementi costitutivi del delitto e soprattutto i suoi effetti ». Applicando tale criterio al caso di specie la Corte ha quindi affermato che, « dal momento che gli effetti del delitto si sono prodotti sulla nave turca, è impossibile sostenere che esista una regola di diritto internazionale che proibisca alla Turchia di svolgere procedimenti penali contro il luogotenente Demons in ragione del fatto che l'autore del delitto si trovava sulla nave francese » (p. 23).

Rispetto all'argomento invocato dal governo francese per cui lo Stato della bandiera avrebbe una competenza esclusiva su tutto ciò che si verifica a bordo di una nave mercantile in alto mare, la Corte ha affermato il principio per cui « in virtù del principio della libertà del mare, cioè dell'assenza di ogni sovranità territoriale in alto mare, nessuno Stato può esercitarvi atti di giurisdizione di qualsiasi tipo su navi straniere » precisando tuttavia che da detto principio « non ne deriva affatto che uno Stato non possa mai, nel suo territorio, esercitare una giurisdizione su atti che siano stati compiuti a bordo di una nave straniera in alto mare ». Infatti se è vero che « il principio della libertà

³ In http://www.ictj.org/pdf/serie_A/4_10/30_Lotus_Arrai.pdf (CPIJ Publ., serie A, n. 10, 1927, pp. 4-33).

del mare ha per conseguenza che la nave in alto mare è assimilata al territorio dello Stato di cui batte la bandiera, poiché, come nel territorio, tale Stato vi fa valere la sua autorità e nessun altro Stato può esercitarvi la sua », è altresì da sottolineare, secondo la Corte che « se... un atto delittuoso commesso su una nave in alto mare produce i suoi effetti su una nave battente un'altra bandiera o su un territorio straniero, occorre applicare gli stessi principi come se si trattasse di due territori di Stati diversi, e quindi constatare che nessuna regola di diritto internazionale proibisce allo Stato di appartenenza della nave in cui gli effetti del delitto si sono manifestati, di considerare tale delitto come se fosse stato commesso nel suo territorio e di svolgere procedimenti penali contro il reo ». Tale conclusione, ha proseguito la Corte, « potrebbe essere superata soltanto se si dimostrasse che esista una regola di diritto internazionale consuetudinaria che, andando oltre il principio sopra enunciato, stabilisca la competenza esclusiva dello Stato della bandiera » (p. 25) ma, a suo avviso, « il principio della giurisdizione esclusiva del paese della bandiera non è universalmente ammesso » (p. 27).

Sulla questione sollevata dal governo francese relativa alla formazione di una regola speciale per i casi di collisione in base alla quale i procedimenti penali sarebbero riservati esclusivamente allo Stato della bandiera, regola ricavabile dal fatto che il perseguimento penale non si presenta, nella prassi, che dinanzi ai tribunali dello Stato della bandiera, la Corte ha precisato che « è soltanto se l'astensione risulti motivata dalla coscienza di un dovere di astenersi che si potrebbe parlare di consuetudine internazionale » (p. 28). Ciò premesso, la Corte ha osservato che « non esiste alcuna regola di diritto internazionale, relativa ai casi di collisione, che riservi i procedimenti penali alla competenza esclusiva dello Stato della bandiera » (p. 30), concludendo nel senso che « la Turchia, promuovendo, in virtù della libertà che il diritto internazionale lascia ad ogni Stato sovrano, i procedimenti penali in questione, non ha potuto, in assenza di tali principi, agire in contraddizione con i principi del diritto internazionale » (p. 32).

163. Sentenza della Corte distrettuale dell'Aja del 17 settembre 1982 nel caso *Compagnie Européenne des Pétroles c. Sensor Nederland*.

Una società francese, la *Compagnie Européenne de pétrole S.A.* (C.E.P.), aveva concluso nel 1982 un contratto di compravendita con una società olandese, la *Sensor Nederland B.V.*, sussidiaria al 100% della società statunitense *Geosource International (Nederland) B.V.* Il 27 luglio 1982 la *Sensor* informò la C.E.P. di non poter consegnare la merce in quanto, essendo una sussidiaria di una società statunitense, doveva rispettare un provvedimento di *embargo* commerciale disposto dal Presidente degli Stati Uniti il 22 giugno 1982 diretto a colpire tutte le esportazioni verso l'Unione Sovietica come destinataria finale. La C.E.P. aveva allora adito i giudici olandesi chiedendo che fosse ordinato alla *Sensor* di consegnare la merce pattuita e di pagare una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al 18 ottobre 1982. Dal canto suo, la *Sensor* sosteneva che l'inadempimento potesse giustificarsi come « forza maggiore » ai sensi della legislazione olandese applicabile.⁴

Nella sua sentenza del 17 settembre 1982, la Corte distrettuale dell'Aja — consta-

tando che « il contratto tra la C.E.P. e la *Sensor* è regolato dal diritto olandese » — si è soffermata a valutare « fino a che punto », per risolvere il caso di specie, dovesse « tener conto di una misura commerciale restrittiva ai sensi del diritto degli Stati Uniti ». Al riguardo, la Corte ha precisato che « nel rispondere alla questione, la prima considerazione deve essere » che « tale misura si estende alla transazione tra la C.E.P. e la *Sensor* semplicemente e solamente attraverso la norma sulla giurisdizione della sezione (2) (iv) del Regolamento statunitense. « Lo scopo di tale norma », ha osservato la Corte, « è chiaramente di dotare la misura di effetti nei confronti di società situate al di fuori degli Stati Uniti » che « stipulano contratti al di fuori degli Stati Uniti con società non americane ». « Ciò che particolarmente merita attenzione », ha aggiunto la Corte, « è il fatto che, secondo il diritto internazionale come comunemente interpretato, la *Sensor Nederland B.V.* ha la nazionalità olandese » poiché è stata « costituita nei Paesi Bassi secondo il diritto olandese » e « tanto il suo ufficio registrato quanto il suo centro effettivo di amministrazione sono situati all'interno dei Paesi Bassi ». D'altro canto, « in conformità di tale interpretazione, il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America del 27 marzo 1956 » prevede, « all'articolo XXIII, paragrafo 3 », che « "le società costituite secondo le leggi e i regolamenti applicabili entro i territori di ciascuna delle Parti saranno considerate loro società e il loro status giuridico sarà riconosciuto nei territori dell'altra Parte" » (§ 7.2).

Ciò premesso, la Corte ha osservato che « la circostanza che l'*embargo* commerciale imposto dalle autorità americane sia stato munito di effetti extra-territoriali » solleva « la questione se la norma sulla giurisdizione che produce tali effetti sia compatibile con il diritto internazionale » (§ 7.3), considerando che secondo « la regola di diritto internazionale universalmente accettata... non è ammissibile in generale che uno Stato eserciti la sua giurisdizione su atti compiuti al di fuori dei suoi confini ». Senonché « sono possibili... eccezioni a tale regola » in base, ad esempio, al « cosiddetto "principio di nazionalità" o al "principio di protezione" (il "principio dell'universalità" può essere qui traslasciato) » (§ 7.3.1). Tuttavia, « la regola sulla giurisdizione americana », ad avviso della Corte, « non sembrerebbe giustificata in base al principio di nazionalità » in quanto « essa fa ricadere nel suo ambito di applicazione società di nazionalità diversa da quella americana » (§ 7.3.2). Né può essere invocato « il principio di protezione... a sostegno della validità della regola sulla giurisdizione in questione ». In effetti, se è vero che « secondo il principio di protezione, è ammissibile che uno Stato eserciti la giurisdizione su atti — ovunque e da chiunque compiuti — che mettono in pericolo la sicurezza o la credibilità degli interessi di tale Stato o di un altro », è vero anche che « gli interessi di tale altro Stato non comprendono gli interessi di politica estera che la misura degli Stati Uniti è diretta a proteggere » (§ 7.3.3).

La Corte ha poi ritenuto « importante esaminare se gli atti di esportazione coperti dall'*embargo* americano, nella misura in cui sono compiuti al di fuori degli Stati Uniti », producano « effetti diretti e illeciti all'interno del territorio degli Stati Uniti ». « Se così fosse », ha rilevato la Corte, « tali atti potrebbero essere considerati come se fossero stati compiuti all'interno degli Stati Uniti », con la conseguenza che « ricadrebbero entro la giurisdizione degli Stati Uniti secondo le regole di diritto internazionale generalmente accettate ». Tuttavia, ha affermato la Corte, « non si capisce come l'esportazione alla Russia di beni non originari degli Stati Uniti da parte di un esportatore non americano » potrebbe avere « un qualsivoglia effetto diretto e illecito all'interno degli Stati Uniti ».

⁴ In *ILM*, 1983, pp. 66-74.